

R.G. 60/2022



Tribunale di Caltanissetta

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

**ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ' DELLA VENDITA CON
DELEGA AL PROFESSIONISTA**

Il Giudice dell'Esecuzione,

visti gli atti ed i documenti del procedimento esecutivo N. **60/2022 R.G. Es.**;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.12.2023 in ordine alla richiesta di disporsi la vendita dei beni di cui all'atto di pignoramento;

visto l'art. 591 bis co. 1 c.p.c. e sentite le parti;

osservato che non si ravvisa l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti, stante la completezza della documentazione;

visto l'art. 569 c.p.c.;

DISPONE procedersi alla vendita dei seguenti beni, così identificati:

LOTTO UNICO

Piena proprietà di un locale commerciale sito a Caltanissetta, via Piave n. 4, distinto in catasto al foglio 86, part. 748, sub 31, zona cens. 1, cat. C/1, classe 5, cons. 121 mq, piano 1, rendita € 2.274,68.

Il tutto così come meglio descritto nella relazione dell'esperto stimatore, arch. Dimitri Fonti, alla quale si rinvia.

Si delega al compimento delle operazioni di vendita e di ogni altro incombente di cui agli artt. 591 bis e



ss. c.p.c., l'avv. Salvatore Milano, secondo le modalità di seguito specificate:

- il termine finale per l'espletamento delle attività delegate è fissato in mesi diciotto; • il professionista delegato, entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione il professionista deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente;
- prima di ogni altra cosa, il professionista delegato provvede ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione che rimarrà depositato presso la cancelleria del Tribunale, con autorizzazione a prelevare la copia su supporto informatico della relazione di stima;
- il professionista delegato controlla nuovamente la proprietà dei beni pignorati —almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento - alla stregua delle risultanze della relazione dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione in atti e provvede, qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ad informare questo G.E.;
- il professionista delegato provvede a controllare nuovamente la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nell'atto di pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., individuando iscrizioni e trascrizioni gravanti sul compendio pignorato; segnala tempestivamente al g.e. eventuali pignoramenti precedenti e successivi, ove non risulti agli atti del fascicolo la loro estinzione o definizione o riunione;
- il professionista delegato provveda ad acquisire, ove non risultante, l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), secondo la normativa vigente al momento della redazione dello stesso ed a compiere tutte le attività ad esso collegate avvalendosi di un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di legge; il corrispettivo per la redazione dell'A.P.E. sarà indicato in rendiconto dal professionista e quindi liquidato unitamente al compenso di esso professionista; in acconto



spetta un importo pari ad € 150,00 a carico del creditore procedente; dell'avvenuta acquisizione della predetta certificazione energetica, la quale dovrà essere depositata nel termine di giorni 30 dall'incarico al professionista abilitato alla redazione della stessa, dovrà darsi atto nel decreto di trasferimento;

- il professionista delegato dispone con apposito avviso - da comunicarsi a tutte le parti, ivi compresi gli eventuali creditori iscritti non intervenuti — la vendita senza incanto, provvedendo a indicare:
 - a) il luogo in cui le attività connesse alla vendita dovranno essere effettuate (presso il suo studio o nella stanza a ciò deputata presso il Tribunale)
 - b) se la vendita si dovrà fare in uno o più lotti;
 - c) una breve descrizione dei beni costituenti ciascun lotto, contenente a titolo esemplificativo, le caratteristiche essenziali, la consistenza catastale, la destinazione d'uso, la rendita catastale, la presenza di eventuali vincoli urbanistici o paesaggistici, ecc;
 - d) il prezzo base per ciascun lotto - determinato a norma dell'art. 568 c.p.c., tenendo conto della relazione di stima depositata dall'esperto e delle eventuali note depositate dalle parti ex art. 173bis co. 4 disp. att. c.p.c.;
 - e) l'indicazione che è valida l'offerta pari al 75 % del prezzo base;
 - f) il giorno, l'ora entro cui dovranno essere proposte le offerte di acquisto a norma dell'art. 571 c.p.c. (termini non inferiori a novanta giorni e non superiori a centoventi giorni); f) l'avviso che l'offerente deve presentare una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente - a pena di inefficacia - l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta, oltre a copia di un valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
 - g) l'avviso che la validità e l'efficacia dell'offerta di acquisto è regolata dal codice di procedura



civile, riproducendone le norme relative;

h) l'ammontare della cauzione (in misura comunque non inferiore ad 1/10 del prezzo offerto), disciplinando, altresì, le modalità di restituzione, nonché la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

i) le modalità di presentazione dell'offerta;

j) le notizie di cui all'art. 46 del T.U. 6.6.2001, n. 380 e all'art. 40 della L. 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni, ovvero l'insufficienza di tali notizie tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della L. 47/85, con espresso avviso che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato Testo Unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 47/85;

- il professionista rende noto nell'avviso di vendita che l'aggiudicatario, su autorizzazione del Giudice dell'esecuzione, può concordare con il creditore ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esse inerenti, liberando il debitore;

- il professionista delegato provvederà, poi, ad esaminare, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame, ed a deliberare sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c.;

- il professionista delegato provvederà, nel caso in cui vi siano più offerte, agli adempimenti di cui all'art. 573 c.p.c.;

- il professionista delegato provvederà, se del caso, agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 574 c.p.c.;

A) nel caso di infruttuoso esperimento della vendita, e ove non pervengano istanze di assegnazione a norma dell'art. 590 c.p.c., fissare un prezzo base inferiore di 1/4 rispetto a quello precedente, e disporre nuovamente la vendita senza incanto, con le modalità sopra indicate;

B) nel caso di infruttuoso esperimento delle vendite e conseguente riduzione del prezzo per due volte, il delegato è fin d'ora autorizzato a proseguire nelle operazioni di vendita, riducendo ulteriormente il



prezzo di vendita laddove richiesto dalle parti;

C) esperito il terzo tentativo di vendita andato deserto, il professionista delegato che procede al quarto tentativo applicherà una riduzione del prezzo base nella misura del 50 %, salvo che, alla luce della natura del bene, della sua collocazione, nonché dell'effettivo interesse del mercato, non appaia opportuno effettuare un ulteriore tentativo con ribasso del 25 %. Nel caso in cui sussistano serie incertezze, il delegato rivolgerà apposita istanza al G.E., rappresentando le difficoltà riscontrate nella decisione sull'individuazione del prezzo base;

- nella redazione dell'avviso di vendita il professionista delegato applica le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'articolo 173-*quater* delle disp. di att. al c.p.c., e comunica l'avviso ai creditori costituiti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto;

- il professionista delegato provvederà alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto redigendo verbale telematico delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto dal professionista delegato;
- l'importo della cauzione ed il saldo prezzo andranno versati su conto corrente bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, da aprirsi nella filiale degli istituti di credito che offrono le condizioni più vantaggiose, da individuarsi a cura del medesimo professionista delegato tra gli istituti aderenti all'infrastruttura "PagoPA";
- il professionista delegato fissa all'aggiudicatario il termine per il versamento del prezzo, che dovrà effettuarsi entro il termine di centoventi giorni, salva la possibilità di chiedere la rateizzazione - sino a mesi dodici - previa istanza al G.E.;
- il professionista delegato cura che le somme siano versate sul corrispondente conto corrente già acceso; qualora il procedimento si basi su credito fondiario, al versamento su libretto sarà sostituito, ex art. 41 - co. 4 - D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato, entro lo stesso termine e detratto un eventuale accantonamento per spese di procedura a carico della massa, nella misura che sarà indicata dal professionista



delegato;

- ove il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, l'aggiudicatario che ne faccia richiesta potrà essere immesso nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari ad almeno il 30 per cento del prezzo di vendita. La fideiussione verrà preventivamente sottoposta al vaglio del G.E., il quale valuterà la capacità di garantire l'adempimento integrale e tempestivo della garanzia. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'art. 587 primo comma secondo periodo c.p.c., nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;
- avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, co. 2, c.p.c., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento, allegando eventualmente il certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 591 bis, comma 6, c.p.c., e specificando espressamente se il versamento del prezzo sia avvenuto a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita;
- il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.;
- il professionista delegato provvede agli incombeni relativi al pagamento delle imposte concernenti la vendita;
- il professionista delegato, avvenuto il versamento del prezzo, fissa, inoltre, ai creditori un termine, non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, per fare pervenire presso il suo studio - o in altro luogo da lui indicato - le dichiarazioni di credito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese sostenute che dovranno tempestivamente farsi pervenire al G.E. ai fini della liquidazione;



- il professionista delegato provvede a verificare l'avvenuta liquidazione del saldo dell'onorario spettante all'esperto stimatore;
- il professionista delegato provvede, quindi, nei 30 giorni successivi a predisporre il progetto di distribuzione, che dovrà essere trasmesso al giudice dell'esecuzione, nonché a provvedere alla notifica alle parti del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c.. Considerata la necessità, al fine di procedere alla formazione di un progetto di distribuzione, di esaminare i titoli di credito (con indicazione delle eventuali cause di prelazione vantate), nonché la nota di precisazione dei crediti e le notule relative alle spese legali sostenute da ognuno dei creditori, dispone fin d'ora che - entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione da parte del delegato (che ne verificherà la ricezione) — tutti i creditori provvedano a depositare presso il delegato il proprio titolo, ove non fosse già stato versato in atti (ivi compreso il creditore procedente, nel caso in cui il titolo non sia rinvenuto), nonché la nota di precisazione del credito (con indicazione e documentazione delle eventuali cause di prelazione vantate), e la nota delle spese legali. Si avvisano fin d'ora i creditori intervenuti che, laddove il titolo non venga depositato nei termini sopra indicati, il credito per il quale è stato spiegato intervento non verrà preso in considerazione ai fini della predisposizione del progetto di distribuzione. Si avvisano inoltre tutti i creditori che, laddove la nota di precisazione del credito e la nota delle spese legali non vengano depositate nei termini sopra indicati, il progetto di distribuzione verrà redatto prendendo in considerazione unicamente l'atto di precetto o di intervento, e pertanto si procederà alla liquidazione della sola sorte capitale, oltre gli interessi al tasso legale (o al tasso determinato dal titolo giudiziale), e le spese legali non verranno liquidate. Allo stesso modo, in caso di mancato deposito tempestivo della documentazione a riprova della causa di prelazione (e dell'attualità della sua efficacia), il credito verrà riconosciuto in linea chirografaria.

Il GIUDICE DISPONE la vendita telematica con modalità sincrona mista e dispone altresì:

che il GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia Ediservice S.r.l. Quotidiano di Sicilia e che il PORTALE DEL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA sia la piattaforma qds.fallcoaste.it; che il REFERENTE DELLA PROCEDURA incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista delegato;

che le offerte di acquisto possono essere presentate su supporto analogico-cartaceo, ovvero con modalità telematiche, come stabilito dagli artt. 12 e 13 del D.M. 26/2/2015 n. 32;



che coloro che hanno presentato l'offerta su supporto cartaceo partecipino alla vendita innanzi al delegato, nel luogo nel giorno e all'ora indicati nell'avviso di vendita;

che coloro che hanno presentato l'offerta con modalità telematiche partecipino alle operazioni di vendita con modalità telematiche, collegandosi all'area riservata del PVGT il giorno e all'ora indicati nell'avviso di vendita; che l'offerta presentata su supporto analogico-cartaceo deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato *ad hoc* il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte; la cauzione verrà versata a mani del professionista delegato con assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato, con indicazione del numero della procedura e del lotto per cui si partecipa;

che l'offerta presentata con modalità telematiche deve essere depositata tramite il modulo web "Offerta telematica" del Ministero della Giustizia e inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che:

a) l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;

b) l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo); la cauzione verrà versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura; l'offerente avrà cura di effettuare il bonifico in tempo utile per risultare accreditato allo scadere del termine per la presentazione delle offerte; la copia della contabile del versamento andrà allegata all'offerta;

II GIUDICE INOLTRE DISPONE che sia data pubblicità della vendita con le seguenti modalità:

- che a cura del professionista sia data pubblicità dell'ordinanza di vendita e dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia; che la pubblicazione sul portale sia eseguita dal medesimo soggetto che



assicura la pubblicazione dell'avviso di vendita sui siti internet (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.);

che a cura del professionista, sia data pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso di vendita, della relazione di stima, delle planimetrie, delle foto e di altra documentazione utile relativa all'immobile sui siti internet: www.tribunaliaste.qds.it e www.fallcoaste.it, nei quali dovranno essere consultabile almeno *quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte* (a tal fine la trasmissione degli atti da parte del professionista dovrà avvenire non oltre i quindici giorni precedenti la pubblicazione);

che a cura di Edilservice s.r.l. Quotidiano di Sicilia, sia data pubblicazione della sintesi dell'avviso di vendita sul Quotidiano di Sicilia cartaceo con diffusione regionale, nonché pubblicazione sui siti immobiliari privati: www.casa.it – www.bacheca.it – www.idealista.it -www.subito.it nonché www.immobiliare.it, almeno quarantacinque giorni prima del termine di presentazione delle offerte. Sarà cura della società incaricata garantire la contemporanea pubblicità della vendita sui siti sopra indicati, inserendovi altresì: a) l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria; b) l'avvertimento che trattasi dell'unico annuncio autorizzato per la vendita; c) l'inclusione dei link ovvero dei siti internet dove sono reperibili e disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita.

Dispone:

che il professionista delegato provveda ai pagamenti necessari per la pubblicazione degli avvisi sul portale delle vendite pubbliche e per gli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dall'ordinanza di vendita, a mezzo del conto corrente bancario intestato alla procedura, anche tramite *home banking*;

che in ossequio a quanto previsto dall'art. 504 c.p.c., nel caso di vendite disposte in più lotti, qualora il prezzo già ricavato raggiunga l'importo delle spese e dei crediti di cui all'art. 495 c. 1 c.p.c., il delegato interrompa le operazioni di vendita ed inviti i creditori a precisare i propri crediti con le modalità di cui al paragrafo che precede (avvertendoli anche che, ove si riscontrasse la totale capienza, si procederà alla predisposizione del progetto di distribuzione sulla base delle medesime note di precisazione). Ove, all'esito, risulti che l'ammontare dei crediti sia superiore al ricavato, riprenderà sollecitamente le operazioni delegate. In caso contrario, procederà alla formazione del progetto di distribuzione, segnalando al Giudice trattarsi di progetto predisposto in ossequio all'art. 504 c.p.c.



che le somme versate dall'aggiudicatario con assegno vengano depositate dal professionista delegato sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

che tra l'eventuale esito infruttuoso della vendita e remissione del nuovo avviso di vendita decorra un termine non superiore a giorni 90;

che tra il deposito del saldo prezzo di aggiudicazione alla vendita e remissione del decreto di trasferimento decorra un termine non superiore a 60 giorni;

che qualora sia stato liquidato in favore del CTU solo un acconto sul compenso previsto per la stima dei beni, in attesa della vendita, il professionista delegato, dopo l'aggiudicazione dei beni e il trasferimento degli stessi, provveda a chiedere al CTU di depositare in atti l'istanza di liquidazione del saldo dei compensi;

che qualora le parti abbiano approvato il progetto di distribuzione o raggiunto un accordo, sia restituito il fascicolo al professionista affinché provveda al pagamento delle singole quote;

che in nessun caso il professionista delegato sospenda o ritardi le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del G.E.;

Il GIUDICE INFINE pone a carico del creditore procedente la somma di € 1.500,00, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

avverte il creditore procedente che, in caso di mancato adempimento al superiore onere, la procedura sarà dichiarata estinta, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.;

determina l'anticipo da corrisponderci al professionista delegato in ragione di € 1.000,00 quale acconto sui compensi da versarsi da parte del creditore procedente o surrogante, entro 60 giorni e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite o di insufficienza dei precedenti acconti, fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato stesso emetta, prima del materiale ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o "pro-forma") di quest'ultima;

dispone che se entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento,



il professionista non abbia ricevuto l'acconto in parola, egli dovrà rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvederà a fissare udienza di comparizione delle parti al fine di adottare i provvedimenti più opportuni per la prosecuzione della procedura, avvertendo fin d'ora le parti che - in mancanza di documentazione del versamento del suddetto fondo, anche a cura del creditore più diligente - sarà dichiarata l'estinzione della procedura per inattività ex art. 630 c.p.c.

Dispone che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia degli atti del fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata per iscritto e comunque dietro rilascio di adeguata ricevuta;

dispone che il professionista delegato comunichi in modo idoneo ai creditori date e luoghi delle vendite, nonché gli orari ed il luogo in cui saranno consultabili le copie degli atti in suo possesso; gli altri interessati (potenziali acquirenti etc.) potranno consultare solamente la copia della relazione dell'esperto ed i relativi allegati;

fissa in 90 giorni il termine massimo che dovrà intercorrere tra il versamento dell'anticipo sopra indicato e la remissione dell'avviso di vendita.

Si avvisa infine il Professionista Delegato che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c., il mancato rispetto dei termini e delle direttive impartite dal Giudice dell'esecuzione (anche con successivi provvedimenti integrativi) è causa di revoca della delega, con conseguente segnalazione al Presidente del Tribunale per l'assunzione dei provvedimenti di competenza previsti dal terzo comma della citata disposizione.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, ai debitori e al professionista delegato.

Caltanissetta, 16.01.2024

Il G.E.

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

